

n. 28717/15 r.g.

(ricorso d'urgenza ante causam)



TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

...omissis

P.Q.M.

- in accoglimento del ricorso cautelare ex art. 140, 8° comma, D.Lgs 205/06, presentato dalla ricorrente Associazione Movimento Consumatori, inibisce alla resistente Banca Nazionale del Lavoro Spa di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di capitalizzazione degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente, indicati in motivazione, già in essere o che verranno in futuro stipulati con consumatori nonché di predisporre, utilizzare ed applicare clausole anatocistiche nei predetti contratti;
- ordina alla banca resistente di provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ad inserire sulla home page del proprio sito web un avviso riportante il presente dispositivo nonché a darne comunicazione a ciascun correntista consumatore, allegando copia del dispositivo in parola al primo estratto conto trasmesso alla clientela secondo la periodicità e le modalità contrattualmente pattuite;
- ordina altresì alla banca resistente di provvedere, a proprie cura e spese ed entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, alla pubblicazione del presente dispositivo sui quotidiani 'Il Corriere della Sera', 'La Repubblica' e 'Il Sole 24 Ore', con caratteri doppi rispetto al normale;
- condanna la banca resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in 5.000,00 euro per compensi professionali e 300,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge. Ordina la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dell'associazione ricorrente, dichiaratisi antistatari.
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 16/10/15

Il Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato

